



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 7/17

1) L'impresa affidataria e la sicurezza in cantiere.

Ancora oggi, dopo quasi dieci anni dalla pubblicazione del D.Lgs.81/08, vi è ancora poca chiarezza su quali siano gli obblighi del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria. Segnaliamo in merito un interessante contributo in merito di Carmelo Catanoso apparso su Punto sicuro del 20 luglio 2017

Negli ultimi tempi si sta sempre più diffondendo un approccio che vede, in caso di reato d'evento occorso a personale delle imprese esecutrici, il sistematico coinvolgimento nel procedimento giudiziario della catena gerarchica dell'impresa affidataria e cioè datore di lavoro, dirigenti (in genere il direttore di cantiere) e preposti (capicantiere e assistenti).

Gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, sono quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 97, dai commi 2 e 3 dell'art. 101 e dall'art.95 (in particolare le disposizioni indicate alla lettera "g", riguardante la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi) del D. Lgs. n° 81/2008.

In particolare, il datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97, comma 1) deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Il successivo comma 2 ribadisce che << Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.>>

Infine, il comma 3 richiede al datore di lavoro dell'impresa affidataria di:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Il comma 3-ter prevede che <<Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione>>.

Il successivo art. 101 del D. Lgs. n° 81/2008, riguarda gli obblighi di trasmissione documentale che gravano sul datore di lavoro dell'impresa affidataria.

In particolare, il comma 2 richiede la trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Il comma 3 richiede che, prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmetta il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'Esecuzione (CSE).

In genere, gli enti di vigilanza si trovano a contestare a datore di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie, sia per reati di puro pericolo che per reati d'evento, l'omessa verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Questa particolare tipologia di contestazione, necessita di un attento approfondimento.

Per ottemperare concretamente all'obbligo citato è necessario, innanzi tutto, che le attività lavorative si svolgano sulla base di un programma lavori concordato con la direzione lavori, il CSE ed i datori di lavoro delle imprese esecutrici e cioè di quelle imprese a cui l'affidataria ha subappaltato, previa espressa autorizzazione del committente, parte dei lavori.

Naturalmente il programma dei lavori non può intendersi come un documento imm modificabile ma deve essere tutt'altro e cioè un documento che è soggetto a cambiamenti, anche repentini, in funzione di una serie di variabili che caratterizzano l'esecuzione dei lavori edili o di ingegneria civile nel contesto in cui gli stessi si svolgono.

In ogni caso, però, è fondamentale che qualunque tipo di cambiamento sia esso dovuto a variabili interne o esterne al processo lavorativo, sia preventivamente concordato e programmato tra tutti gli attori presenti in esso: direzione lavori, CSE, impresa affidataria ed imprese esecutrici.

Il passo successivo è quello di verificare la necessità o meno di aggiornamento/modifica dei contenuti del PSC e, di conseguenza, dei POS delle imprese presenti (affidataria ed esecutrici). In caso contrario, le possibili conseguenze sono quelle di innescare situazioni di rischio, interferenziali e non, tali da alterare negativamente gli standard attesi di sicurezza del cantiere.

Gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, però, devono essere intesi come obblighi di vigilanza diretta sulle attività lavorative svolte dalla propria impresa (quando effettuate) e di verifica delle attività svolte dalle imprese esecutrici (mediante il coordinamento e la cooperazione tra i datori di lavoro, la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'attuazione delle disposizioni e prescrizioni previste dal PSC).

Di fatto trattasi, da un lato, della concreta applicazione all'appalto dei più generali principi sanciti ex art. 36 D. Lgs 81/08 (l'informazione alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori circa i rischi nell'esecuzione delle opere) e, dall'altro, di cooperare per l'attuazione delle misure prevenzionali volte ad eliminare eventuali rischi interferenziali incidenti sull'attività lavorativa, verificando il mantenimento di condizioni di sicurezza volte a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori impegnati in cantiere.

Quando l'impresa che si aggiudicata l'appalto è sì affidataria ma non esecutrice in quanto ha subappaltato tutti i lavori (cosa impossibile negli appalti pubblici), l'obbligo gravante su datore di lavori, dirigenti e preposti non può che essere di verifica delle attività svolte dalle imprese esecutrici. Tale verifica, però, non può intendersi come un'attività da espletare in modo continuo, momento per momento, durante l'esecuzione dei lavori.

Questo perché il datore di lavoro dell'impresa affidataria non può rispondere per azioni o omissioni compiute dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice nell'ambito della sua autonomia d'impresa sancita dall'esistente contratto di subappalto.

In altre parole, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, anche nel caso in cui avesse interamente subappaltato i lavori, non sarà esente dall'obbligo di organizzare un proprio presidio in cantiere con l'obiettivo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.

Ciò però non va confuso, come oggi continua ad avvenire grazie ad interpretazioni integraliste della norma da parte di funzionari degli enti di vigilanza e magistratura inquirente e giudicante, come un obbligo di costante vigilanza in cantiere sull'operato delle imprese esecutrici. Ad esempio, un conto è una situazione o un comportamento che, trascinandosi nel tempo senza alcun intervento da parte dell'impresa affidataria, ha generato un reato d'evento (infortunio) e tutt'altra cosa è, invece, una situazione o un comportamento che si è concretizzato in tempi rapidissimi provocando un grave infortunio. Nel primo caso è palese la responsabilità del datore di lavoro dell'impresa affidataria e dei suoi collaboratori mentre nel secondo caso, i profili di responsabilità devono rimanere all'interno del perimetro degli obblighi del datore di lavoro dell'impresa esecutrice in quanto, è opportuno ricordarlo, è lui con i suoi collaboratori, il destinatario degli obblighi di tutela nei confronti dei propri lavoratori.

Quindi, non può certo essere vista come una condotta penalmente esigibile quella di un datore di lavoro di un'impresa affidataria e/o dei suoi collaboratori (direttori di cantiere e capicantiere) che, momento per momento, controlla puntualmente l'operato di una o più imprese esecutrici a cui ha subappaltato parte dei lavori.

Facendo un esempio, si può pensare ad un lavoratore dell'impresa esecutrice che decide di arrampicarsi al secondo livello di un ponteggio dall'esterno per evitare di *perdere tempo* utilizzando l'accesso dall'interno della struttura oggetto di manutenzione straordinaria. E' lo stesso preposto dell'impresa subappaltatrice che deve intervenire (visti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 19 del D.Lgs. n° 81/2008) e sotto i cui occhi viene adottato questo comportamento pericoloso dal lavoratore.

Di certo non può farlo, ad esempio, il direttore di cantiere dell'impresa affidataria che in quel preciso momento sta rivedendo l'andamento dei lavori, nell'ufficio di cantiere, con il proprio capocantiere e con il direttore dei lavori per il committente.

Un intervento del direttore di cantiere dell'impresa affidataria sarebbe stato possibile e doveroso solo se il comportamento citato fosse stato, da questi, direttamente osservabile.

Quando, il comportamento pericoloso si concretizza in tempi rapidissimi e cioè nell'ordine di pochi minuti, è solo chi è presente, in quel preciso lasso di tempo sul posto, che può intervenire per impedirlo; da qui, il *potere impeditivo* previsto dal legislatore e posto a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell'impresa in cui opera il lavoratore che sta adottando il citato comportamento pericoloso.

Sono quindi le omissioni dei soggetti citati che creano i presupposti dell'evento lesivo e solamente il loro immediato intervento (mediante l'esercizio del potere impeditivo previsto dalla legge a loro carico) potrebbe impedire che una situazione di pericolo si evolva in un grave infortunio e cioè in un reato d'evento.

Ovviamente, se risultasse dalle indagini, che simili comportamenti si protraevano fin dagli inizi delle attività nel più totale disinteresse da parte anche dell'impresa affidataria, allora la violazione degli obblighi citati, anche da parte del personale di quest'ultima, sarebbero evidenti.

Comunque, va detto che non è stato certo un caso che il legislatore, al fine di chiarire questi aspetti, dopo la pubblicazione del D.Lgs. n° 81/2008, sia successivamente intervenuto con il D.Lgs. n° 106/2009 (vedasi Relazione di Accompagnamento – pag. 23) modificando l'iniziale e fuorviante obbligo di <<*vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati*>> in obbligo di <<*verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati*>> ribadendo così che l'obbligo del datore di lavoro dell'impresa affidataria è un obbligo di <<*mezzi*>> e non certo di <<*risultato*>>, visto che nessuno può essere chiamato a rispondere per reati commessi da terzi.

Inoltre, si reputa opportuno precisare che l'azione del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsto dall'art. 97 comma 1, non deve essere intesa come sostitutiva di quella prevista a carico del CSE dall'art. 92, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 81/2008 ma solo come <<*parallela*>>; in caso contrario ci si troverebbe di fronte alla violazione del livello minimo imposto dallo standard comunitario (Direttiva 92/57/CEE) - che individua in un soggetto professionalmente qualificato come il CSE, colui che deve concretamente attuare tali azioni - prefigurando così un profilo di incostituzionalità della norma stessa.

Per quanto riguarda gli obblighi previsti dal comma 3, lettera a) dell'art. 97 del D.Lgs.

n° 81/2008, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve espletare quello che si può chiamare <<*coordinamento operativo dei rischi d'impresa*>>, visto che il legislatore fa espresso riferimento agli art. 95 e 96 del citato decreto. Anche in questo caso, però, questa attività non va intesa come sostitutiva rispetto quella del CSE espletata sui rischi di cantiere perché, in caso contrario, ricadremmo nel caso di incostituzionalità della norma per violazione dello standard minimo comunitario che individua nel CSE il soggetto preposto all'espletamento dell'attività di coordinamento.

In merito agli obblighi previsti dal comma 3, lettera b) dell'art. 97 del D. Lgs. n° 81/2008, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Questo obbligo trova la sua concreta attuazione operativa nella previsione contenuta nel successivo art. 101, comma 3 dove viene richiesto che ciascuna impresa esecutrice trasmetta il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE.

Anche in questo caso, va precisato che la verifica di <<*congruenza*>> richiesta non va assolutamente confusa con la verifica di <<*idoneità*>> del POS da parte del CSE.

La verifica di congruenza richiesta al datore di lavoro dell'impresa affidataria, riguarda le modalità con cui si è strutturata la catena del subappalto ed è un obbligo di <<*mezzi*>> e non di <<*risultato*>>.

La verifica d'idoneità, richiesta al CSE, impone di dare evidenza di una relazione di coerenza tra il PSC e ciascun POS quale piano complementare di dettaglio del PSC. In più, il legislatore ha richiesto un obbligo di risultato al CSE visto che espressamente richiede che questi assicuri la coerenza del POS con il PSC.

In caso contrario, ancora una volta, ricadremmo nel caso d'incostituzionalità della norma per violazione dello standard minimo comunitario che individua nel CSE il soggetto preposto all'espletamento dell'attività di verifica d'idoneità del POS.

Quindi, nell'ipotesi in cui il POS di un'impresa esecutrice fosse <<*incongruo*>> rispetto il POS dell'impresa affidataria ma <<*coerente*>> con il PSC, prevarrà la posizione del CSE e non certo quella del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

In conclusione, i compiti del datore di lavoro dell'affidataria sono compiti di verifica sulle condizioni di sicurezza dei lavori e non un'attività di puntuale e stringente controllo sull'operato dei singoli dipendenti delle imprese esecutrici (e che richiederebbe quella presenza costante che nessuna norma impone all'azienda affidataria).

Fonte : www.puntosicuro.it

2) La verifica della formazione del datore di lavoro e dirigenti dell'impresa affidataria

L'art.100, co 6-bis, del TU 81/2008* stabilisce che "il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti all'art.97 co 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (DLgs 12 aprile 2006, n. 163) si applica l'art. 118, co. 4, secondo periodo, del medesimo DLgs".

Con questa premessa la Commissione Interpelli (serie 12 maggio 2016) risponde all'istanza pervenuta in merito alle modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi del richiamato art. 100.

La domanda, in particolare intende conoscere in che modo il committente o il responsabile dei lavori "possono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a **formare adeguatamente:**

- 1) il datore di lavoro;
- 2) i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008**".

La Interpelli premette anche la disposizione dell'art 90 del TU, per cui il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti ad effettuare la "verifica tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi***".

Precisato che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all'attuazione dell'art. 97, la Commissione conclude che **spetta al committente o al responsabile dei lavori:**

- 1- acquisire "il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97";
- 2- verificare "l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione, o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria".

*Piano di sicurezza e di coordinamento.

**"Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione".

** "Secondo le modalità stabilite all'allegato XVII dello stesso TU".

Fonte: www.puntosicuro.it vedi all.sic.1

3) Edilizia Scolastica 2014-2018: il governo fa punto della situazione sulla messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico. Previsti 2,6 miliardi per le prossime 10 azioni

Il 18 luglio 2017 si è svolta a Palazzo Chigi la conferenza stampa "Edilizia Scolastica 2014-2018".

Durante l'incontro è stato illustrato il lavoro svolto per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico, con la presentazione di un dossier sugli istituti di nuova costruzione realizzati grazie ai fondi governativi.

Il dossier è composto da 15 slide, con le statistiche numeriche dei seguenti argomenti:

- il patrimonio dell'edilizia scolastica in Italia
- distribuzione edifici scolastici per regione
- stanziamenti edilizia scolastica ultimi 20 anni
- progressione dei cantieri aperti
- nuove scuole finanziate
- task force edilizia scolastica: tecnici sui territori
- trasparenza e partecipazione
- nuovi strumenti per la consultazione e il monitoraggio dei lavori
- la nuova governance
- oltre 2,6 miliardi per le prossime 10 azioni.

Edilizia Scolastica 2014-2018: stanziamento di 2,6 miliardi di euro

È previsto uno stanziamento di **2,6 miliardi di euro per le prossime 10 azioni:**

- 1) 26,4 milioni di euro per interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici (20 luglio firma del decreto)
- 2) 20 milioni per 8 nuove scuole da realizzare con modalità di finanziamento e costruzione innovative (25 luglio firma del decreto):
 - una scuola progettata da Renzo Piano, come *civic center*
 - una scuola progettata, per la prima volta, in maniera partecipata da Mario Cucinella e un gruppo di studentesse e studenti
- 3) 150 mln per realizzare Poli per l'infanzia 0-6 anni (27 luglio firma del decreto)
- 4) 10 mln per il ripristino della funzionalità delle scuole nelle aree colpite dal sisma 2017/2018 (28 luglio firma del decreto)
- 5) 1,7 miliardi di euro nuova programmazione unica nazionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica (28 luglio proposta di decreto interministeriale)
- 6) 321 mln per interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza a seguito delle indagini diagnostiche per le Province e le Città metropolitane (31 luglio firma del decreto)
- 7) 100 mln per indagini di vulnerabilità sismica degli edifici (2 agosto firma della convenzione)
- 8) 6 mln per le indagini diagnostiche sui solai e dei controsoffitti, per prevenire fenomeni di crollo (7 agosto firma del decreto)
- 9) avviso PON Scuola da 350 mln per adeguamento sismico, messa in sicurezza, antincendio e conseguimento dell'agibilità in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (9 agosto pubblicazione)
- 10) lancio dell'anagrafica dei responsabili della sicurezza nelle scuole (10 agosto pubblicazione)

Fonte: Biblus.acca.it - vedi all.sic.2



Approfondimenti

Documento di valutazione dei rischi incompleto: per la cassazione si configura la responsabilità amministrativa da reato degli enti.

In materia di sicurezza sul lavoro, la predisposizione incompleta del documento di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28, D.Lgs 81/2008, che è onere del datore di lavoro non delegabile, fonda la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, a causa del vantaggio di risparmio di tempo conseguito dalla stessa.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29731 dello scorso 14 giugno. Nel caso in esame l'Ente è stato ritenuto responsabile, prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte d'Appello, del reato di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale) in danno di un lavoratore vittima di un infortunio mentre era intento alle operazioni di sostituzione del tappeto della macchina rotativa, dovendosene attribuire la responsabilità anche alla società, avendo questa conseguito un vantaggio dalle condotte del predetto, ossia una riduzione dei costi lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica.

Da ciò ne è discesa la colpa d'organizzazione dell'ente consistita nella mancata adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di organizzazione e gestione nonché nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici.

In merito i giudici della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla Società, hanno confermato quanto statuito in primo e secondo grado rilevando che, nel caso di specie, il documento di valutazione rischi, la cui redazione è compito specifico del datore di lavoro e in quanto tale insuscettibile di formare oggetto di delega, era stato stilato in maniera incompleta.

In particolare, la Cassazione ha ritenuto che proprio dalla suddetta lacuna è susseguito l'infortunio del lavoratore rispetto al quale la società è responsabile ai sensi dell'art. 590 c.p., ma non solo. Il mancato rispetto della normativa antinfortunistica, dalla quale ne è conseguito un vantaggio per la società derivante dal risparmio di tempo, fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

Fonte : www.anmil.it

Formulario d'identificazione dei rifiuti: invio telematico della quarta copia

Il Ministero dell'Ambiente risponde a un quesito.

In risposta ad un quesito, il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente ha dato indicazioni in merito alla possibilità ed alle modalità di effettuazione dell'invio telematico tramite posta elettronica certificata della quarta copia del formulario, in sostituzione dell'invio dell'originale cartaceo.

In particolare ne viene ammessa la scansione in formato PDF/A, di cui ne viene sottolineata la necessità che sia ben leggibile, la firma elettronica ed il successivo invio tramite PEC, mentre l'originale cartaceo verrà conservato bel in appositi locali dotati di idonee caratteristiche di resistenza al fuoco.

Fonte : [Ministero dell'Ambiente - vedi all.sic.3](#)

Vademecum del lavoratore autonomo

Il CPT (Comitato Paritetico Territoriale) di Siracusa diffonde un interessante opuscolo che proponiamo per opportuna conoscenza.

A seguire il sommario degli argomenti trattati:

Il lavoratore autonomo - Definizione e giurisprudenza
Gli obblighi del lavoratore autonomo
Idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo
Rapporti di lavoro e gli indicatori di autonomia
Forme di collaborazione e associazione tra lavoratori autonomi
Consorzio e società consortili tra lavoratori autonomi
La società cooperativa di lavoratori autonomi
Raggruppamenti temporanei d'impresa
Il lavoratore autonomo "datore di lavoro"
Il DURC per i lavoratori autonomi
L'impresa familiare
L'impresa artigiana edile con dipendenti
Gli obblighi dell'impresa artigiana "esecutrice"
Idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice
L'impresa artigiana "affidataria"
Idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria
Estratto normativo riferito al lavoratore autonomo
Prontuario delle principali violazioni del lavoratore autonomo
Lavoratori autonomi, attività in cantiere

Fonte: www.cpt.sr.it – vedi all.4

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro.

Chiuso in data 24/07/2017